

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

34.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

INDICE

	PAG.	PAG.	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
Senatori MITTERDORFER e BRUGGER: Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1577)	390	1980, n. 382, concernente riordinamento delle docenze universitarie e relative fasce di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2170)	393
PRESIDENTE	390, 391, 392	PRESIDENTE	393, 394, 395
ALLEGRA	391	CHIRICO	394
CASATI	391	FERRI	393
CHIRICO, <i>Relatore</i>	390, 391	GIUDICE, <i>Relatore</i>	393, 394
FRASNELLI	391	MAZZOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	394, 395
MAZZOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	391, 392		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Votazioni segrete:	
GIUDICE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio		PRESIDENTE	392, 395

La seduta comincia alle 9,45.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Mitterdorfer e Brugger: Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger: « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 marzo 1980.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole; la I Commissione affari costituzionali ha espresso anch'essa parere favorevole osservando, però, che il concorso di cui all'articolo unico dovrebbe essere aperto anche a coloro che hanno maturato il requisito dei cinque anni di insegnamento in qualità di professore di ruolo.

L'onorevole Chirico ha facoltà di svolgere la relazione.

CHIRICO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la materia oggetto della presente proposta di legge, concernente norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano, è già organicamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli 24 e 36 e, in particolare agli articoli 49 e 52 per le scuole alloglotte.

Ricorderò sommariamente gli elementi caratterizzanti questo genere di concorsi: lo *status* di docente di ruolo nelle scuole ed istituti rispettivi, l'anzianità di un quinquennio nel ruolo, l'abbinamento di prova scritta e prova orale (che, come si sa,

rappresenta una innovazione rispetto al periodo precedente al 1974).

Il punto di riferimento della presente iniziativa legislativa e l'ambito entro il quale essa va inquadrata ed iscritta è il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano. La graduale progressiva applicazione delle disposizioni tese a realizzare l'organizzazione scolastica nella tutela delle minoranze alloglotte non ha, tuttavia, consentito di superare le conseguenze del vuoto di un'intera generazione di insegnanti, creato dalla soppressione delle scuole di lingua tedesca operata nel periodo fascista. Di conseguenza, solo lentamente si sono venuti ricostituendo i quadri docenti e direttivi delle scuole di lingua tedesca. In particolare, per le funzioni direttive i presentatori della proposta di legge, senatori Mitterdorfer e Brugger, riferiscono che esse sono esercitate in gran parte da personale incaricato, mentre, in taluni casi, nelle scuole di istruzione secondaria, da insegnanti elementari di ruolo. Si è verificato, cioè, che non essendosi svolti regolarmente concorsi per docenti, spesso non si è potuto maturare il requisito dei cinque anni di servizio nel ruolo rispettivo per l'ammissione ai concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e nelle località ladine della provincia di Bolzano. In una simile situazione, i presidi incaricati non hanno potuto partecipare a concorsi direttivi fino al momento dell'entrata in ruolo e, comunque, una volta entrativi, non hanno potuto fino ad oggi maturare l'anzianità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

Qual è l'anomalia che si intende sanare, quali sono gli obiettivi che si intendono perseguire e quali i riconoscimenti che si intendono attribuire con il presente provvedimento?

Innanzitutto, evitare che un bagaglio di servizio e di esperienze professional-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

mente maturate nell'assolvimento delle funzioni direttive vada frustrato o non adeguatamente gratificato, muovendosi - il che mi pare equo - in linea con le recenti iniziative legislative sulla riserva concorsuale, a vantaggio dei presidi incaricati da almeno un biennio, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Per completezza di informazione, devo osservare che il testo della proposta di legge presenta alcune incongruenze - che andrebbero pertanto eliminate - laddove fa riferimento alla duplice prova, scritta ed orale, la quale non è prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928, per i presidi incaricati da almeno un biennio. Una ulteriore modifica, più di carattere formale che sostanziale, andrebbe apportata al fine di sostituire il riferimento all'anno scolastico 1979-80 con il riferimento al periodo successivo all'anno scolastico 1980-81.

Questi sono i motivi per cui mi riservo di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico, anche in considerazione del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

Infine, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALLEGRA. Sono favorevole al testo sostitutivo dell'articolo unico proposto dal relatore in quanto consente di superare le perplessità che destava il testo originario. Il nuovo testo si richiama alla precedente legislazione in materia di concorsi ed allarga la possibilità di parteciparvi a tutti i docenti in possesso dei requisiti, cosa che io valuto positivamente.

Pertanto anche se la mia posizione rimane quella di chi sostiene che ciò si poteva forse fare prima e che sarebbe stato più coerente bandire tempestivamente i concorsi previsti dal decreto n. 417, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento, anche in considerazione della particolare situazione dei docenti della provincia di Bolzano.

FRASNELLI. Quale rappresentante della provincia autonoma di Bolzano concordo in pieno con le motivazioni addotte dal relatore. Mi si consenta, pertanto, di raccomandare una rapida approvazione del provvedimento, che consentirà di sanare situazioni particolarmente difficili quali quella delle scuole di lingua tedesca dell'Alto Adige, sulle cui cause - già denunciate dai colleghi - non starò ora a soffermarmi. Mi limiterò a dire che la situazione fu tale da obbligare l'amministrazione scolastica ad affidare l'incarico di preside anche ad insegnanti privi dei requisiti personali. Noi dobbiamo pertanto ripagare questo personale per aver contribuito in maniera sostanziale al funzionamento della scuola in Alto Adige.

CASATI. Concordo con il relatore ed i colleghi che mi hanno preceduto e mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CHIRICO, Relatore. Mi limito a raccomandare la rapida approvazione del provvedimento.

MAZZOLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. I motivi adottati dal relatore e le considerazioni svolte dai colleghi Allegra e Frasnelli chiariscono ampiamente la necessità di adottare questo provvedimento. Le ragioni che ne stanno alla base sono di natura storica ed umana, ma anche di « tenuta » dell'amministrazione della pubblica istruzione, nel senso che non si può trascurare quanto di esperienza è stato raccolto in quelle scuole dagli insegnanti. Pertanto la proposta di legge in esame ha un significato del tutto particolare.

Il Governo si dichiara favorevole al testo sostitutivo dell'articolo unico illustrato dal relatore, condividendo le motivazioni che il relatore stesso ha esposto, e che hanno reso necessaria la modifica del testo originario.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'intendente scolastico per la scuola di lingua tedesca e l'intendente scolastico delle località ladine della provincia di Bolzano sono autorizzati ad indire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per la copertura di posti di preside vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti di arte in lingua tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, riservato al personale docente di ruolo nei predetti istituti o scuole che abbia svolto incarico di presidenza per almeno due anni anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Nel concorso di cui al primo comma le prove di esame previste dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si baseranno principalmente sull'esperienza professionale acquisita durante l'incarico di presidenza.

Il requisito del servizio di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è determinato tenendo conto anche del precedente servizio di ruolo nella scuola elementare e del servizio prestato in qualità di incaricato a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica.

Il relatore, onorevole Chirico, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Ai fini della partecipazione al prossimo concorso ordinario da bandire ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano, i quali prima dell'inizio dell'anno sco-

lastico 1980-1981 abbiano svolto almeno due anni di incarico di presidenza, il requisito del servizio di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è determinato tenendo conto anche del precedente servizio prestato in qualità di incaricato a tempo indeterminato negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e del precedente servizio di ruolo nella scuola elementare ».

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo unico.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Mitterdorfer e Brugger: « Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1577).

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, De Gregorio, Ferri, Giudice, Innocenti, Masiello, Nespolo, Portatadino, Quarenghi, Russo Giuseppe, Scozia, Tesini Giancarlo, Zozo.

Si è astenuto:

Rallo.

Discussione della proposta di legge Giudice ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento delle docenze universitarie, relative fasce di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (2170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Giudice, Andreoli e Andò: « Interpretazione autentica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento delle docenze universitarie, relative fasce di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che nel titolo le parole « Interpretazione autentica dell'articolo 53 » siano sostituite con le parole « Integrazione all'articolo 53 », e che, di conseguenza, all'articolo unico, primo comma, siano soppresse le parole da « l'articolo 53 » a « nel senso che ».

L'onorevole Giudice ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUDICE, *Relatore*. La questione è nota: con il nuovo decreto, un gran numero di assistenti, con o senza incarico, concorre alla idoneità a professore associato. In genere questi assistenti, o incaricati, saranno chiamati nelle facoltà ad

insegnare quella materia che già insegnavano, mentre il problema si pone per tutti quegli assistenti che non avevano incarico, perché se alcune facoltà hanno un certo numero di materie disponibili, e l'assistente si può adattare ad insegnare una di quelle materie, altre facoltà non hanno più nel loro statuto materie disponibili, e questo crea un serio problema.

La modifica all'articolo 53 tende pertanto a far sì che gli assistenti possano essere chiamati ad insegnare la materia che meglio conoscono, prescindendo dal fatto che questa materia sia o no fortuitamente presente nello statuto di quella sede.

Perché non procedere alla variazione dello statuto? Perché si sa per esperienza che in molte sedi è difficile ottenere tale variazione.

A Palermo, per esempio, è dal 1964 che alla facoltà di scienze non riusciamo ad ottenere una modifica dello statuto, per cui si insegnano materie vecchie mentre le nuove non possono essere insegnate perché mancano nello statuto. Con questo provvedimento, invece, si consente uno snellimento delle procedure, permettendo agli associandi di essere reclutati nelle materie che meglio conoscono, il che rappresenta indubbiamente un'innovazione nella didattica.

I termini per la presentazione delle domande al concorso scadono il 12 marzo prossimo ed è questo il motivo per cui auspico una sollecita approvazione della proposta di legge da parte della Commissione.

Infine, quanto al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, mi riservo di presentare alcuni emendamenti al testo che ne rispettino le indicazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRI. Il gruppo comunista condivide pienamente lo spirito che anima la proposta di legge di cui il collega Giudice è primo firmatario, perché essa mira ad allargare le possibilità di inserimento dei professori associati nel quadro degli inse-

gnamenti universitari e, soprattutto, perché tende ad allargare lo stesso quadro degli insegnamenti di discipline per cui vi è una specifica preparazione (e ciò con vantaggio generale).

A nostro avviso vi è un solo rischio, che per tutti coloro che ne sono interessati si possa determinare una situazione in cui gli aspiranti all'associazione possano rimanere in balia della facoltà. Per questo motivo forse sarebbe necessario inserire nel testo la precisazione che quanto da esso previsto può avvenire solo con il consenso dell'interessato.

CHIRICO. A me sembra che se si è posto questo problema, in base all'esperienza della vita di facoltà, e se si offre questa possibilità agli assistenti senza incarico si determina per gli assistenti con incarico una situazione di disparità. Mi chiedo, pertanto, se non sia opportuno, proprio al fine di accelerare le procedure per la modifica dello statuto, prevedere anche per gli assistenti con incarico la possibilità di inquadramento in un insegnamento diverso da quello per il quale hanno l'incarico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUDICE, *Relatore*. A quest'ultima osservazione dell'onorevole Chirico posso rispondere che il provvedimento in oggetto non è limitato agli assistenti senza incarico, per cui anche lo stabilizzato può fruire di questa scelta.

Quanto alle osservazioni del collega Ferri, concordo pienamente e mi riservo di presentare un emendamento che tuteli la volontà dell'interessato. Si tratta, evidentemente, di una precisazione *ad abundantiam*, e non ritengo quindi che un tale emendamento debba essere sottoposto al parere della I Commissione; in tal modo non rischiamo ritardi nell'approvazione del provvedimento.

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favo-

revole a consentire alle facoltà di utilizzare nel modo migliore il personale docente appartenente alla fascia dei professori associati; il Governo è anche favorevole a che l'inserimento avvenga con il consenso degli interessati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della formulazione delle proposte di inquadramento dei professori associati, ciascuna facoltà può avvalersi di discipline anche non presenti nello statuto della facoltà stessa, purché comprese nei raggruppamenti contemplati nei bandi di concorso per professore associato, ed inerenti a corsi di laurea funzionanti nella facoltà.

In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati i relativi statuti, previo parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere, all'inizio, le parole da: l'articolo 53, sino a: nel senso che.

Dopo le parole: ciascuna facoltà, *inserire le seguenti:* , con il consenso degli interessati.

Quanto a quest'ultimo emendamento, mi sembra che esso sia nello spirito del provvedimento limitandosi a riaffermare il principio generale della libertà di insegnamento. Non ritengo quindi che esso debba essere inviato alla I Commissione affari costituzionali per il parere.

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Il relatore ha proposto di modificare il titolo della proposta di legge nel modo seguente:

« Integrazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ».

MAZZOLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a tale modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il Governo, la modifica del titolo della proposta di legge.

(È approvata).

Poiché il provvedimento consta di un articolo unico sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Giudice ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento delle docenze universitarie, relative fasce di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica », con il nuovo titolo: « Integrazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » (2170).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, De Gregorio, Ferri, Giudice, Innocenti, Masiello, Nespolo, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Russo Giuseppe, Scozia, Tesini Giancarlo, Zoso.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO